

COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)



AREA TECNICA PATRIMONIO E VIGILANZA

SERVIZIO TRIENNALE DI RICOVERO,
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI
CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Febbraio 2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio e Vigilanza
Ing. Stefano Cadeddu

SOMMARIO

Capitolato descrittivo e prestazionale	0
SOMMARIO.....	1
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	2
Parte generale	2
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	2
Art. 2. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E DURATA DELL'APPALTO.....	2
Art. 3. IMPORTO A BASE DI GARA	3
Art. 4. VARIAZIONI AL CONTRATTO PRINCIPALE.....	3
Art. 5. OPZIONI E RINNOVI	4
Art. 6. VALORE STIMATO DELL' APPALTO	4
Art. 7. CAUZIONE	4
ART. 8. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 9. FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	5
Art. 10. SUBAPALTO	6
Art. 11. VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE.....	7
Art. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 13. PENALI	7
Art. 14. CONTROVERSIE	8
Art. 15. NORME DI RIFERIMENTO	8
Specificazione delle prestazioni	9
Art. 16. REQUISITI RICHIESTI PER LA STRUTTURA.....	9
Art. 17. CONDIZIONI DI CONSEGNA	9
Art. 18. MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE.....	9
Art. 19. PERSONALE	10
Art. 20. ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	10
Art. 21. RITIRO DEGLI ANIMALI.....	12
Art. 22. DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO DEI CANI RICOVERATI	12
Art. 23. PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO	12
Art. 24. PROGRAMMA COMUNALE DI INCENTIVO ALLE ADOZIONI	13

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte generale

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto le modalità di svolgimento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, catturati nel territorio comunale di Pabillonis, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281, della Legge Regionale Sardegna 01 Agosto 1996 n. 35, nonché del DPGR 4 marzo 1999 n. 1 e della deliberazione R.A.S. n. 17/39 del 27/04/2010. Il numero medio dei cani ricoverati giornalmente presso la struttura dell'attuale appaltatore è di **circa 30** esemplari.

Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al ricovero in canile rifugio, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi dal competente Servizio Veterinario ASL, il compito di provvedere agli interventi clinici e di profilassi ordinaria atta a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che trattasi e adoperarsi per ridurre la permanenza in canile.

È compreso, fra gli oneri dell'appaltatore, il servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse di animali assegnati al comune di Pabillonis, che morissero in canile, e il servizio di accalappiamento dei cani randagi sul territorio comunale che viene regolamentato ad opera della ASL competente.

L'appaltatore, come individuato dall'esito di gara, dovrà trasferire a proprie spese, i cani di proprietà dell'Ente ricoverati attualmente presso altro canile convenzionato, al proprio canile o rifugio.

L'appaltatore dovrà attivare iniziative per la fattibilità immediata di pratiche di facilitazione delle adozioni degli animali per ridurre la permanenza in canile incentivando, nello spirito della normativa vigente, gli affidi/adozioni ed agevolando e/o promuovendo anche le attività delle associazioni animaliste.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di attivare un Programma di incentivo alle adozioni per un importo complessivo fino a € **7.200,00** nel triennio; in tal caso sia l'appaltatore che l'affidatario del cane riceveranno gli incentivi previsti all'art. 24 del presente Capitolato. Il programma di incentivo alle adozioni potrà eventualmente essere strutturato in modo da favorire le adozioni fra i diversi territori nazionali ed eventualmente europei, anche con la collaborazione di specifiche associazioni animaliste.

Art. 2. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio di cui sopra viene disposto per il periodo di **anni 3 (tre)** naturali e consecutivi mediante procedura aperta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con aggiudicazione secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto.

Il codice identificativo gara verrà acquisito da ANAC in occasione dell'avvio della procedura di gara.

L'appalto decorrerà presumibilmente a far data dal **01/07/2023** fatto salvo il verificarsi di situazioni concrete che giustifichino l'esecuzione anticipata dello stesso.

Il contratto d'appalto verrà stipulato nella data che sarà tempestivamente comunicata, ai sensi di legge, e comunque prima della data di inizio del servizio, previo accordo tra le parti.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative, o per questioni di pubblica utilità, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, per un massimo di sei mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, per la continuità del servizio stesso, mediante comunicazione scritta all'impresa, entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento della procedura di una nuova gara d'appalto.

È prevista l'opzione del rinnovo del contratto, che potrà essere avviata dall'Amministrazione con richiesta scritta entro tre mesi dal termine di conclusione del servizio.

Art. 3. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base d'asta è di € **141.827,50** (IVA esclusa) per l'intera durata triennale dell'appalto, di cui €**490,00** (IVA esclusa) per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse.

Sugli importi sopra indicati gli offerenti dovranno proporre il proprio ribasso, mediante offerta prezzi unitari, come definito nel modello Offerta, predisposto dall'ufficio.

L'importo a base di gara è stato ottenuto considerando un importo medio di € 3,50, IVA esclusa, al giorno, per ogni singolo cane custodito supponendo una presenza media giornaliera di circa 35 (trentacinque) cani; per servizi di trasporto e smaltimento carcasse, da utilizzarsi secondo necessità, l'importo posto a base di gara è pari a € 35,00 cadauno.

È richiesta la presentazione dell'offerta di un prezzo unitario per cane per giorno di presenza nel canile e per ciascuno smaltimento di carcassa.

L'offerta dovrà riferirsi all'intero servizio. Non sono ammesse offerte in aumento. Non saranno accettate offerte parziali.

Questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art. 26 del D.lgs n. 81/08) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno di edifici della Stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di ogni suo avere (per cui non potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale alcun'altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale), fatto salvo quanto di seguito indicato.

Art. 4. VARIAZIONI AL CONTRATTO PRINCIPALE

Per i primi 12 (dodici) mesi di contratto i prezzi fissati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati e non potranno essere quindi assoggettati ad alcuna revisione.

Successivamente la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di chiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi definito sulla base della variazione percentuale dell'indice mensile ISTAT "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI).

A tal fine la variazione percentuale dei prezzi farà riferimento alla variazione percentuale dell'indice rilevato nel mese di richiesta della revisione prezzi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Ai sensi di quanto disposto all'art.106 del D. Lgs 50/5016, l'Amministrazione si riserva la possibilità di affidare servizi analoghi per gli importi e per i casi di seguito indicati:

- Fino a € 47.275,00 nel triennio oltre IVA (30% del contratto principale) – per l'affidamento, entro i primi tre anni contrattuali, di servizi analoghi dovuti all'incremento delle presenze in canile

Art. 5. OPZIONI E RINNOVI

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di attivare opzionalmente, entro il triennio contrattuale, un progetto di agevolazione delle adozioni; in tal caso l'appaltatore dovrà attivare iniziative per la fattibilità immediata di pratiche di facilitazione delle adozioni degli animali per ridurne la permanenza in canile applicando le condizioni di agevolazione previste nel presente Capitolato, per un importo complessivo nel triennio fino a € **7.200,00** più IVA.

Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione è previsto il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale.

In mancanza di rinnovo l'aggiudicatario è comunque tenuto, se richiesto, a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, per un massimo di sei mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni.

Gli importi suddetti sono comprensivi di ogni spesa, onere, contributo, per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, profilassi sanitaria, trasporto e smaltimento carcasse animali e null'altro potrà essere preteso dall'Appaltatore.

L'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge e tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 6. VALORE STIMATO DELL' APPALTO

Ai soli fini di quanto disposto all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 50/5016 e per l'acquisizione del CIG il valore stimato dell'appalto ammonta a complessivi € **212.800,00**. (valore appalto + valore servizi aggiuntivi o proroga + servizi di incentivazione adozioni).

Art. 7. CAUZIONE

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, l'Impresa dovrà costituire, ai sensi di legge, all'atto della stipulazione del contratto di appalto, apposita cauzione pari al **10% (dieci per cento)** ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 8. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, con il concorrente aggiudicatario verrà stipulato il contratto relativo all'esecuzione dei servizi di cui al presente

Capitolato, nella forma pubblico-amministrativa. Il predetto contratto verrà stipulato non prima del decorso del termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati dell'avvenuta approvazione della determinazione di aggiudicazione.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento, autenticato nelle forme di legge, se non già agli atti di gara nel corso della procedura.

Formeranno parte integrante dello stipulando contratto, anche se solo richiamati e non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il presente Capitolato speciale d'appalto ed i suoi allegati;
- l'offerta economica e l'offerta tecnica formulate dal concorrente risultato aggiudicatario;
- il bando di gara;

Saranno a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla stipulazione del già menzionato contratto, senza diritto di rivalsa, valutate presuntivamente in € **1.250,00**; trattandosi di prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA verrà richiesto il trattamento tributario di cui all'art. 40 D.P.R. 26/04/86 n° 131 (tassa fissa del registro).

Sono a carico del l'aggiudicatario anche le eventuali spese di pubblicazione relative alla gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

ART. 9. FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il servizio è finanziato con fondi Comunali.

Le fatture, bimestrali, potranno essere emesse previo visto del Responsabile del procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto sulla relazione di dettaglio del movimento cani relativo al periodo di fatturazione, le somme dovute saranno corrisposte a misura sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara e sulla base delle prestazioni effettivamente svolte. In particolare, saranno corrispondenti all'importo calcolato sull'elenco delle presenze quotidiane e di tutti i movimenti in ingresso e uscita relativi al periodo di pertinenza.

Preordinatamente all'emissione della fattura l'aggiudicatario dovrà presentare una relazione di dettaglio nella quale avrà indicato oltre al movimento dei cani e gli eventuali smaltimenti di carcasse, le principali attività di cura e gli interventi di promozione delle adozioni svolti nel bimestre. Tale relazione servirà a verificare l'avvenuto adempimento delle disposizioni previste nel contratto e nelle norme del presente Capitolato.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate al Comune di Pabillonis, Codice Univoco Ufficio: **61ESP0**, e dovranno contenere il Codice Fiscale e/o P.IVA dell'appaltatore, il numero di determinazione di aggiudicazione, il numero del contratto d'appalto, il numero del Codice Identificativo di Gara **CIG** _____ oltre le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN come da conto corrente dedicato di cui di seguito.

Il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i., recante “*Misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto*”, sarà effettuato con mandato di pagamento a favore dell'impresa su un conto corrente dedicato a ricevere i corrispettivi derivanti da contratti per lavori, servizi o forniture pubblici, per il quale saranno indicati dall'appaltatore i soggetti abilitati ad operare.

Il pagamento stesso avverrà entro 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture che dovranno essere emesse con cadenza bimestrale.

L'operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione eventuali variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

Conformemente a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'Impresa si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi della presente procedura di gara, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'operatore economico non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo (a titolo di esempio regolarità contributiva previdenziale-assicurativa (DURC) e inesistenza di morosità fiscale ex art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00, in conformità ai disposti del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze 18/01/2008 n. 40 come modificato dall'art. 1 comma 986 della L.205/2017.

Si comunica altresì che ai sensi del nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/72 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, verrà accreditato al fornitore di beni e servizi il solo importo relativo alla base imponibile, al netto dell'IVA indicata in fattura.

Il fornitore dovrà, pertanto, specificare in fattura che la suddetta imposta non verrà mai incassata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment).

Art. 10. SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle componenti autorità.

Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo, sarà onere dell'Appaltatore acquisire la copia del formulario firmata dall'Appaltatore e acquisire la copia del formulario firmata dall'impianto di destinazione secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, la capienza della struttura nella disponibilità dell'Appaltatore a qualunque titolo, non consentisse di ospitare ulteriori esemplari rispetto al valore medio di presenze indicato nel presente Capitolato e negli atti di gara, incrementato del 30%, l'Amministrazione può autorizzare il subappalto del servizio per la parte esuberante, come sopra descritta, ad alto operatore economico che abbia

nella propria disponibilità una struttura con le medesime caratteristiche indicate al successivo art. 16 del presente atto.

Art. 11. VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE

Ai sensi delle vigenti leggi, la vigilanza sull'adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta al competente servizio veterinario Azienda Sanitaria Locale. Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si obbliga a mantenere i cani in ricovero presso la sede dell'Appaltatore per tutto il periodo contrattuale. Nel caso di risoluzione anticipata per i motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione si obbliga al versamento di una penale pari al 20% dell'importo annuo, per ogni anno (o frazione di anno) non fruito. Si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Costituisce causa di risoluzione del contratto:

- Cessione ramo di attività oppure concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o messa in liquidazione dell'Appaltatore.
- Subappalto ad eccezione del trasporto e dello smaltimento delle carcasse animali.
- Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
- Mancato rispetto del C.C.N.L. con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

L'Amministrazione Comunale comunicherà con PEC, l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, concedendo 10 giorni dal ricevimento per il contraddittorio. Qualora successivamente al contraddittorio non si raggiunga esito favorevole, verrà assunto il provvedimento definitivo.

Art. 13. PENALI

Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 11 si conviene che l'inosservanza da parte dell'Appaltatore, delle clausole del presente Capitolato, del contratto e/o o disposizioni di legge vigenti, relative agli oneri in essi previste, con particolare riguardo alla specifica delle prestazioni, comporterà l'applicazione di una penale, pari a:

- €. 30,00 per la prima violazione contestata;
- €. 40,00 per la seconda violazione contestata;
- €. 50,00 per la terza violazione contestata;

tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.

Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.

Le penali verranno comunicate a mezzo PEC. Contro tale comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni.

Art. 14. CONTROVERSIE

L'Appaltatore è obbligato a tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze connesse con la gestione del servizio derivanti dal presente Capitolato.

Qualora le parti non raggiungano un accordo extragiudiziale per la definizione delle controversie che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, per la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Tribunale di Cagliari.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Per quanto non specificamente previsto dal presente capitolato si richiamano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni e, in quanto compatibile, il diritto comune.

Art. 15. NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Capitolato e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, le parti si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, quali principalmente:

- a) legge 14/08/91 n. 281
- b) legge Regione Sardegna 18/05/94 n. 21
- c) legge Regione Sardegna 01/08/96 n. 35
- d) DPGR 4/03/99 n. 1
- e) D.Lgs n°81/2008
- f) legge 11/08/91 n. 266
- g) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
- h) D.Lgs. 03/04/06 n. 152
- i) DPGR n. 17/39 del 27.04.2010.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio e Vigilanza

Ing. Stefano Cadeddu

Specificazione delle prestazioni

Art. 16. REQUISITI RICHIESTI PER LA STRUTTURA

La struttura per il ricovero dei cani, nella disponibilità dell'Appaltatore a qualunque titolo, riconducibile alla tipologia del "canile rifugio" di cui ai punti 5.1 e 5.2 delle "Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione" di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010, deve essere situata entro il raggio di **50 Km dalla sede del Comune di Pabillonis**.

In conformità a quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute e delle politiche Sociali del 16 Luglio 2009, la struttura messa a disposizione per l'espletamento del servizio di cui alla gara in oggetto, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) autorizzazione amministrativa relativa all'immobile rispetto alle finalità cui è destinata;
- b) autorizzazione sanitaria
- c) presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
- d) requisiti strutturali almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi della Regione Sardegna.

Art. 17. CONDIZIONI DI CONSEGNA

A decorrere dalla data di affidamento del servizio l'appaltatore dovrà trasportare, a propria cura e spese, nella struttura di cui abbia piena disponibilità, i cani ospitati nella struttura dell'attuale appaltatore.

Il trasporto dei cani dovrà avvenire con idonei mezzi di trasporto attrezzati allo scopo ed appositamente autorizzati, con personale idoneo ad accudire gli animali trasportati con specifica domestichezza e professionalità per garantire un trasporto corretto degli stessi, senza usare violenza e senza usare alcun metodo suscettibile di causare agli animali spavento, lesioni o sofferenza.

Il trasporto dei cani dovrà avvenire entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla consegna del servizio, salvo comprovati motivi ostativi.

L'appaltatore dovrà agevolare il trasferimento dei cani in occasione della successiva gara d'appalto, pena la trattenuta di € 2.000,00 (duemila euro) sulla cauzione versata; ove il trasferimento non avvenga entro giorni 30 (trenta), salvo giustificati e comprovati motivi.

Sulle operazioni di trasferimento degli animali da un canile all'altro si redigerà apposito verbale da parte degli operatori interessati, una copia dovrà essere trasmessa al Comune.

Per le finalità di cui al presente articolo, all'aggiudicatario verrà comunicato tempestivamente il luogo in cui sono attualmente ospitati gli animali oggetto del servizio, che comunque è situato **entro 50km dalla sede comunale**.

Art. 18. MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE

Il presente Capitolato propone un elenco di prestazioni minime richieste, nonché un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle attività che dovranno essere effettuate. Nel corso dell'erogazione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare specifiche procedure e modalità operative per l'applicazione di efficaci misure

di gestione ambientale. L'Appaltatore dovrà porre particolare attenzione a tutti gli aspetti delle proprie attività operative rilevanti per la tutela ambientale quali a titolo esemplificativo: corretta gestione dei rifiuti; corretta gestione delle sostanze eventualmente pericolose; utilizzo di detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari rispondenti ai criteri di cui alla Decisione 2005/344/CE; adozione di misure di prevenzione in tutte le attività che potrebbero comportare contaminazione del suolo per dispersione d'inquinanti e sostanze lesive dell'ozono.

L'Appaltatore dovrà pertanto adottare specifiche procedure per la tutela dell'ambiente provvedendo in particolare alla adeguata formazione del personale su tutte le misure da adottare anche nel caso di gestione di eventuali emergenze, il tutto in ottemperanza e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 19. PERSONALE

Il personale adibito all'espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto nel presente capitolato, comprese le persone che in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia, ecc...). Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti.

Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l'appaltatore utilizzerà personale idoneo, retribuito, e fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato, anche esterno. L'appaltatore dovrà avere cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il personale dovrà possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica, per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto. Riguardo al personale dipendente, l'appaltatore provvederà ai sensi di legge all'accantonamento annuale della quota di trattamento di fine rapporto.

L'appaltatore si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti. Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche etc, in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.

Art. 20. ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il servizio di ricovero dei cani presso il **canile/rifugio** nella disponibilità dell'appaltatore dovrà assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati, secondo la regola di buona condotta e diligente cura, più specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti nei quali si possa assicurare a ciascun soggetto uno spazio idoneo alla sua permanenza; i box dovranno avere adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche; gli spazi destinati agli animali dovranno essere mantenuti nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo le deiezioni solide e liquide; dovranno essere effettuati periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione

dell'intera area adibita a canile; all'esterno di ciascun box dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il numero del box medesimo.

Sarà inoltre cura dell'appaltatore garantire l'alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute; l'acqua dovrà essere sempre fresca e liberamente disponibile per l'animale.

Sono a cura e spese dell'appaltatore l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:

- visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
- profilassi vaccinale annuale contro cimurro, epatite, leptosirosi, parva viriosi, interventi clinici routinari e di emergenza, verminazioni;

La microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento dovrà essere effettuata entro il termine di **60 giorni**, avvalendosi del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l'eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.

L'appaltatore dovrà agevolare e promuovere l'affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini, anche con l'istituzione di pagine espressamente dedicate ai cani del comune di Pabillonis, da pubblicarsi sul sito web dell'appaltatore, sui social più frequentati e sul sito istituzionale dell'Ente.

La cessione dell'animale dovrà essere comunicata al servizio veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell'adottante o affidatario e delle caratteristiche dell'animale, nonché il numero di microchip. L'adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L'adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a mettere a disposizione per un minimo di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato; all'approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti di pulizia, la disinfestazione e la disinfezione; al pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc) per il funzionamento del servizio; alla stipulazione delle assicurazioni previste dalla legge ove previste.

L'appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest'ultimo, altro riferimento riconducibile all'animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di

restituzione del cane a legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili.

Avrà ulteriore obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all'interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell'amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.

Per il cane in ingresso nel canile rifugio, se nella disponibilità dell'Appaltatore, verrà data immediata comunicazione al servizio veterinario Asl, indicando quale proprietario il Comune di Pabillonis. Per i cani entrati in canile rifugio nella disponibilità dell'Appaltatore e restituiti al proprietario, l'Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l'avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell'animale.

Art. 21. RITIRO DEGLI ANIMALI

Eccezionalmente, può essere chiesto formalmente all'appaltatore il ritiro e trasporto nel proprio canile di cani rinvenuti e custoditi in aree private (es. cani catturati da privati cittadini); a tal proposito l'appaltatore medesimo dovrà avere in dotazione le necessarie autorizzazioni per il trasporto di animali e personale nonché automezzi idonei allo scopo. Il ritiro e trasporto nel proprio canile sono a carico dell'appaltatore.

Art. 22. DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO DEI CANI RICOVERATI

Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati nell'apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL, entro e non oltre le 48 ore dal verificarsi dell'evento. Dicasi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, in tal caso l'affidatario nulla avrà a pretendere da questo Comune. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto nella sede operativa dell'appaltatore e verificabile ogni qualvolta venga richiesto. Gli animali deceduti dovranno essere trasportati, previo parere favorevole del Servizio Veterinario, presso impianto autorizzato di incenerimento, con spese a carico dell'appaltatore.

Art. 23. PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO

L'aggiudicatario dovrà garantire attività che incremento l'adozione dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno **tre giorni a settimana**, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.

L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura.

I visitatori devono essere accolti e accompagnati da personale titolato conducendo una singola persona per volta, maggiorenne e comunque al di fuori degli orari di apertura delle gabbie (pulizie e somministrazione

pasti). Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire informazioni sulla data e luogo di cattura e rispondere a eventuali altre domande poste.

Le informazioni saranno solo verbali e potranno essere fornite anche telefonicamente.

Art. 24. PROGRAMMA COMUNALE DI INCENTIVO ALLE ADOZIONI

L'Amministrazione si riserva opzionalmente di avviare un programma di incentivo alle adozioni con il quale vuole raggiungere, in tempi congrui, l'obiettivo della riduzione dei costi di mantenimento e cura e dei tempi di permanenza dei cani ospitati nel canile, fornendo nel contempo all'affidatario un reale supporto tecnico ed economico in grado di soddisfare i bisogni primari legati al mantenimento e alla gestione del cane affidato.

Per tale programma potrà eventualmente essere prevista la somma complessiva fino a € **7.200,00** nel triennio, oltre IVA ai sensi di legge. Il programma di incentivo alle adozioni potrà eventualmente essere strutturato in modo da favorire le adozioni fra i diversi territori nazionali ed eventualmente europei, anche con la collaborazione di specifiche associazioni animaliste.

Per ogni adozione andata a buon fine, secondo quanto di seguito esplicitato, l'Appaltatore riceverà un importo variabile dal **40% al 60%** della spesa che l'Amministrazione avrebbe dovuto sostenere per il ricovero in struttura per un periodo di mesi sei, in funzione di quanto offerto in sede di gara.

L'appaltatore dovrà garantire l'attuazione del programma di incentivo alle adozioni provvedendo alla fornitura di beni e servizi attinenti alle voci seguenti:

- Numero di due visite mediche presso il canile, per verificare lo stato di benessere dell'animale affidato e contestualmente per prevenire l'insorgenza di eventuali patologie;
- fornitura per mesi 4 di alimento per il cane adeguata all'età e alla taglia dell'adottato;
- eventuale breve corso di informazione/educazione cinofila (due ore) per il binomio cane-proprietario, per migliorare la gestione dell'animale soprattutto nella vita quotidiana e nella società.

L'attivazione del programma di incentivo alle adozioni, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio che potranno essere apportate dall'Amministrazione, dovrà essere svolto in ottemperanza alle seguenti indicazioni:

1. l'incentivo è rivolto esclusivamente agli affidatari che assumeranno, attraverso l'adozione, la proprietà dei cani in carico al Comune di Pabillonis al momento della richiesta;
2. l'adozione del cane, con il beneficio dell'incentivo, potrà decorrere dal 15° giorno di ricovero nel canile con la modalità di affidamento temporaneo; diverrà automaticamente definitivo al 60° giorno dalla data dell'adozione, divenendo così l'affidatario proprietario a pieno titolo come previsto per legge;
3. l'affidatario potrà beneficiare dell'intera fornitura di beni e servizi prevista dall'incentivo all'adozione solo ed esclusivamente qualora non rinunci all'adozione del cane scelto entro i 60 giorni dalla data dell'adozione medesima. La comunicazione di rinuncia del cane affidato dovrà essere presentata con data certa coincidente con la consegna del cane al canile. In tutti i casi non potrà essere superiore ai 60 giorni dalla data di affidamento. Nello specifico l'affidatario avrà l'onere di presentare all'ufficio del canile il documento di rinuncia unitamente alla riconsegna del cane affidatogli con tutti i documenti

consegnatigli all'atto dell'adozione. Il canile provvederà ad inviare all'Amministrazione comunale il documento di rinuncia provvedendo contestualmente alla ripresa in carico del cane nella modalità di "reinsediamento" e procedendo ad una nuova registrazione del soggetto interessato in carico all'amministrazione;

4. l'erogazione dell'incentivo alimentare avverrà con cadenza mensile anticipata (mesi 6);
5. l'interessato all'adozione potrà prendere in carico non più di due cani intestati a proprio nome, al fine di garantire il reale benessere animale dei soggetti affidati evitando eventuali speculazioni;
6. nel caso in cui la medesima persona abbia proceduto a più adozioni e abbia presentato a proprio nome già due rinunce non potrà procedere ad ulteriori adozioni per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di presentazione della rinuncia più recente;

L'Aggiudicatario ha diritto al riconoscimento economico riferito all'incentivo alle adozioni solo ed esclusivamente se l'adozione medesima giunge a buon fine, ovvero, al raggiungimento del 60 giorno di adozione senza che sia stata presentata formalmente la rinuncia all'affido.

Nel caso sia sopraggiunta la rinuncia all'affidamento nell'ambito dei 60 giorni dall'adozione, nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario circa la fornitura parziale dei beni e servizi, previsti dall'incentivo all'adozione nel frattempo erogati.

Il servizio opzionale relativo al programma delle adozioni qualora richiesto dall'amministrazione ha durata annuale.

L'Aggiudicatario, incaricato del servizio opzionale relativo al programma delle adozioni, procederà all'immediata attivazione dello stesso senza soluzione di continuità e per l'intera durata dell'appalto, il riconoscimento economico aggiuntivo e parametrato all'effettivo servizio svolto.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto verrà effettuata in contraddittorio fra le parti la verifica delle adozioni agevolate ancora in corso, per le quali l'appaltatore dovrà ancora fornire beni e/o servizi all'affidatario dell'adozione.

Di tale verifica verrà compilato adeguato verbale, controfirmato dalle parti, nel quale sarà annotato, fra l'altro il numero di microchip dei cani per cui il programma è ancora in esecuzione, le generalità dell'affidatario, i beni e/o servizi che devono essere ancora erogati, la data, massimo entro un anno, di conclusione del singolo programma.

Il verbale indicherà anche gli importi presunti dovuti all'Aggiudicatario.

Nel caso sia sopraggiunta la rinuncia all'affidamento nell'ambito dei 60 giorni dall'adozione, nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario circa la fornitura parziale dei beni e servizi, previsti dall'incentivo all'adozione nel frattempo erogati.

In tal caso l'esemplare restituito sarà affidato a tutti gli effetti all'Aggiudicatario del nuovo contratto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Patrimonio e Vigilanza

Ing. Stefano Cadeddu